

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. sulle materie poste al punto 1 dell’ordine del giorno in parte Straordinaria dell’Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. convocata il giorno 28 Aprile 2011 alle ore 17 in sede straordinaria e ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 29 Aprile 2011 alle ore 17 in sede straordinaria e ordinaria in seconda convocazione, ovvero occorrendo, il 2 Maggio 2011 alle ore 17 in sede straordinaria in terza convocazione, predisposta ai sensi degli articoli 72 e 92 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, e dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

L’ordine del giorno, indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - n. 034/2011 del 26 Marzo 2011, nonché sul quotidiano “Corriere della Sera” del 26 Marzo 2011 è il seguente:

Parte Straordinaria

1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: articolo 7, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 15, articolo 17, articolo 18; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Modifica degli articoli 2 e 6 del Regolamento Assembleare.
2. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010 e di destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2010.

Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito “**AdF**” o la “**Società**”) siete stati chiamati, nella presente Assemblea Straordinaria, per deliberare sul punto all’ordine del giorno sopra riportato.

La seguente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 72 e dell’articolo 92 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato ed in conformità all’Allegato 3, schema 3 al medesimo Regolamento, nonché ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

Relazione sul punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea in sede Straordinaria

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 27, recante “Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010 è stato emanato al fine di recepire nell’ordinamento italiano i principi dettati dalla Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 (c.d. *Shareholders’ Rights Directive*) volti ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate. In particolare, il Decreto Legislativo n. 27/2010 ha apportato rilevanti modifiche – sia a livello di codice civile che a livello di Testo Unico della Finanza – su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate, tra cui a titolo esemplificativo: i termini di convocazione, il diritto di intervento in assemblea e l’esercizio del voto, l’esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell’ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l’informativa pre-assembleare, le deleghe di voto, l’identificazione dei soci, la introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all’intervento ed al voto in Assemblea.

Le predette innovazioni legislative - che hanno natura cogente e prevalgono sulle eventuali norme statutarie incompatibili - comportano la necessità di una rivisitazione dello Statuto sociale, al fine di renderlo pienamente conforme al mutato scenario di riferimento.

Il Decreto Legislativo 30 Dicembre 2010, n. 259, recante "Recepimento delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia degli amministratori delle società quotate" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 Febbraio 2011 ha introdotto nel Testo Unico della Finanza l'art. 123-ter che disciplina le modalità ed i termini in base ai quali le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione da sottoporre ad apposita deliberazione non vincolante dell'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice Civile. Si precisa che il Decreto Legislativo 30 Dicembre 2010, n. 259 prevede, infine, una disposizione sui termini di presentazione della relazione sulla remunerazione stabilendo che essa debba essere presentata all'assemblea annuale convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entra in vigore il relativo regolamento attuativo.

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione alcune proposte di modifica dello Statuto volte ad adeguare lo Statuto medesimo alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e dal Decreto Legislativo 30 Dicembre 2010, n. 259.

Si precisa infine che le proposte di modifica dello Statuto di seguito illustrate non comportano l'esercizio del diritto di recesso.

2. Proposte di modifica dello Statuto sociale

2.1 Organizzazione del presente documento

Allo scopo di semplificare la valutazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale, la presente Relazione illustrerà le proposte di modifica attraverso la prospettazione, per ciascuna norma che si propone di modificare, del raffronto fra il testo attualmente in vigore ed il nuovo testo con evidenziazione delle modifiche.

2.2 Le singole proposte

2.2.1 Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO III - ASSEMBLEA</p> <p>Art. 7 - L'assemblea è costituita dagli azionisti. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:</p> <p>a) approva il bilancio annuale;</p> <p>b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;</p> <p>c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>d) delibera sugli altri oggetti rimessi alla sua competenza dalla legge;</p> <p>e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>	<p>TITOLO III - ASSEMBLEA</p> <p>Art. 7 - L'assemblea è costituita dagli azionisti. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:</p> <p>a) approva il bilancio annuale;</p> <p>b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;</p> <p>c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>d) delibera sugli altri oggetti rimessi alla sua competenza dalla legge;</p> <p>e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>

L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea viene convocata dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, della terza convocazione.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

f) delibera, con voto consultivo non vincolante, sulla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 – ter del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea viene convocata dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché quant'altro richiesto dalla normativa vigente; nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, della terza convocazione.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro diecicinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125 bis, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125 ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione,

	<u>accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.</u>
--	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 7 mirano principalmente ad adeguare lo Statuto di AdF a quanto previsto rispettivamente:

- (i) dall'articolo 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di relazione sulla remunerazione da sottoporre ad apposita deliberazione non vincolante dell'Assemblea annuale;
- (ii) dagli articoli 125 bis, 125 ter e 125 quater del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di termini e modalità di Convocazione dell'Assemblea;
- (iii) dall'articolo 126 bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di termini e modalità di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

2.2.2 Proposta di modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 8 - Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.</p> <p>La rappresentanza in assemblea avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge. Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni, nonché per le modalità di votazione, si osservano le disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 8 - Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto coloro gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.</p> <p><u>Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi della normativa vigente mediante delega scritta o conferita in via elettronica.</u></p> <p><u>La delega di voto debitamente compilata e firmata può essere trasmessa in formato elettronico mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di apposita sezione del sito Internet della Società secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</u></p> <p>La rappresentanza in assemblea avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge.</p> <p>Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni, nonché per le modalità di votazione, si osservano le disposizioni di legge.</p>

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. L'assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima.	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. L'assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima.
--	--

Le proposte di variazione apportate all'art. 8 mirano principalmente ad adeguare lo Statuto di AdF a quanto previsto rispettivamente:

- (i) dall'articolo 83 sexies del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto;
- (ii) dall'articolo 135 novies del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di rappresentanza nell'Assemblea e delega di voto;
- (iii) dall'articolo 135 undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di rappresentante designato dalla Società.

2.2.3 Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i</p>	<p>TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi <u>secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</u></p> <p>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i</p>

candidati dovranno essere progressivamente numerati.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e

candidati dovranno essere progressivamente numerati.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere ~~presentate depositate presso~~ alla società almeno ~~venticinque quindici~~ giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ~~ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari~~, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

~~Senza indugio e comunque a~~Almeno ~~ventuno~~ ~~10~~ giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, ~~ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari~~, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, ~~e~~ nel proprio sito internet ~~e comunque con le altre modalità previste dalla Consob~~ le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e

di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B".

Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i

di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B".

Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i

<p>quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>	<p>quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>
---	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 9 mirano principalmente ad adeguare lo Statuto di AdF a quanto previsto rispettivamente:

- (i) dall'articolo 125 bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di termini e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata per l'elezione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- (ii) dall'articolo 147 ter del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di termini e modalità di deposito e pubblicazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore.

2.2.4 Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura</p>	<p>Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura</p>

prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente eletti dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici.

Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo "B", ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo "A" l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente eletti dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici.

Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo "B", ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo "A" l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori esecutivi e di quelli investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Remunerazione (ove costituito), e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

<p>evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</p>	<p>evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</p>
---	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 11 mirano principalmente a precisare, alla luce della normativa vigente, le modalità e la competenza del Consiglio di Amministrazione in tema di determinazione della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e di quelli investiti di particolari cariche.

2.2.5 Proposta di modifica dell'articolo 15 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 15 - Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>Art. 15 - Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>

Le proposte di variazione apportate all'art. 15 mirano ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza in tema di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

2.2.6 Proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI</p> <p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.</p>	<p>TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI</p> <p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.</p>

521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.

Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato

521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.

Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza dell'assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque a Almeno 21 40 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, e nel proprio sito internet e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato

accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non

accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Giustizia e avere esercitato l'attività di revisione controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo quinto giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non

<p>sono attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;</p> <p>(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.</p> <p>In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.</p> <p>Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in</p>	<p>sono attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;</p> <p>(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.</p> <p>In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.</p> <p>Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in</p>
--	--

<p>tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>	<p>tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>
---	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 17 mirano principalmente ad adeguare lo Statuto di AdF a quanto previsto rispettivamente:

- (i) dall'articolo 125 bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di termini e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per l'elezione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- (ii) dagli articoli 144 sexies e 144 octies del Regolamento Emittenti adottato da Consob in tema di termini e modalità di deposito e pubblicazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco.

2.2.7 Proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO VI - BILANCIO E UTILI</p> <p>Art. 18 - L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite.</p> <p>I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.</p> <p>Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto all'esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il Bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla</p>	<p>TITOLO VI - BILANCIO E UTILI</p> <p>Art. 18 - L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite.</p> <p>I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.</p> <p>Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto all'esame dei Sindaci.</p> <p><u>Il progetto di Bilancio è comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la Relazione sulla Gestione con le modalità e nei termini previsti</u></p>

<p>Relazione dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a disposizione dei soci.</p>	<p><u>dalla normativa vigente. Almeno ventuno quindici</u> giorni prima dell'assemblea, <u>ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Relazione Finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio, il Bilancio Consolidato, ove redatto. la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 bis comma 5 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998</u> stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla Relazione dei Sindaci e della Società di Revisione Legale degli Amministratori, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili dovranno essere messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla normativa vigente ed ivi tenuti a disposizione dei soci.</p>
--	---

Le proposte di variazione apportate all'art. 18 mirano principalmente ad adeguare lo Statuto di AdF a quanto previsto dall'articolo 154 ter del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 in tema di termini e modalità di deposito e pubblicazione delle Relazioni Finanziarie.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. delibera di modificare gli articoli 7, 8, 9, 11, 15, 17 e 18 dello Statuto sociale, nel rispettivo "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte straordinaria dell'Assemblea dei soci, allegata al verbale della stessa."

Firenze, 10 Marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Manes